

CTP LECCE

*Iscrizione
di ipoteca
con avviso*

Equitalia deve avvisare il contribuente prima di iscrivere ipoteca. Viceversa, l'agente della riscossione viene meno ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza fissati sia dallo statuto del contribuente (legge n. 212/2000), sia dal codice deontologico dei concessionari di riscossione (dm 16 novembre 2000). È quanto affermato dalla Ctp di Lecce nella sentenza n. 4782/16, depositata ieri.

Il caso vedeva coinvolta un'azienda del settore calzaturiero, che a causa della congiuntura negativa non era riuscita a rispettare le scadenze previste dal piano originario di rateazione. L'impresa aveva presentato istanza di proroga, senza tuttavia ricevere risposta. Equitalia Sud aveva quindi iscritto ipoteca su un immobile della società, procedendo dopo pochi giorni a rigettare la seconda richiesta di proroga. Da qui il ricorso della contribuente, che lamentava da un lato la mancata attivazione del contraddittorio preventivo prima di adottare la misura cautelare, e poi la sproporzione tra l'entità del debito residuo (circa 80 mila euro) e il valore dell'immobile sottoposto a garanzia (quasi 1,5 milioni di euro).

Una tesi che convince i giudici salentini, secondo i quali «il concessionario della riscossione durante lo svolgimento del proprio ruolo pubblico deve rispettare il principio di collaborazione con il contribuente e il principio di buona fede». Nel caso di specie, aggiunge la Ctp, ciò non è avvenuto, in quanto «non è stato attivato il preventivo contraddittorio con la società ricorrente». Sia la Cassazione sia la Corte di giustizia Ue hanno a più riprese affermato l'esistenza di un diritto al confronto anche laddove non espressamente previsto dalla norma. Se al contrario ci fosse stato un dialogo preliminare, chiosano i giudici, «non si sarebbe verificato l'assurdo di una evidente sproporzione tra l'entità del debito e il valore dell'immobile ipotecato». Da qui l'accoglimento del ricorso, con la condanna di Equitalia Sud al pagamento di 8.500 euro di spese processuali.



La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti